



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2007.

LEGGE 30 LUGLIO 2007 N.92

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2003 N. 137

Art. 1

L'articolo 5 della Legge 29 ottobre 2003 n. 137, è così sostituito:

“Art.5 (Congedi parentali)

Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, in caso di malattia del figlio certificata dal medico curante, secondo i tempi e le modalità di seguito specificate e precisamente:

- 1) per l'intera durata della malattia, senza retribuzione, se il figlio ha un'età inferiore ai tre anni;
- 2) fino a cinque giorni lavorativi non retribuiti all'anno, qualora il figlio abbia un'età compresa fra i tre e gli otto anni.

La malattia del bambino di età inferiore a otto anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie o congedo in godimento da parte del genitore.

Ai fini della fruizione dei congedi di cui al presente articolo la madre o il padre sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il genitore residente, e anche l'affidatario, che svolge un'attività lavorativa, sia essa di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, o, in alternativa, il familiare residente che abitualmente si prende cura del portatore di grave handicap permanente o temporaneo, o del portatore di gravissima patologia in età pediatrica o temporanea correlata all'età che, secondo l'apposito protocollo stilato dal Comitato Esecutivo dell'I.S.S., necessita di attività di accompagnamento, ha diritto di assentarsi dal lavoro fino a tre giorni al mese, non cumulabili nell'arco dell'anno, o eccezionalmente l'equivalente in ore rapportate all'orario di lavoro settimanale, a titolo di permesso speciale retribuito.

Le richieste dei permessi speciali retribuiti ai sensi del precedente comma dovranno essere inoltrate almeno tre giorni prima, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Le condizioni di cui comma quarto devono essere certificate - per la prima volta - dalla Direzione dei Servizi Ospedalieri e Specialistici, sentiti i servizi specialistici interessati per quanto di competenza, su domanda da presentarsi al Medico Fiscale il quale, verificata la sussistenza dei requisiti, rilascerà la necessaria autorizzazione.

Gli oneri relativi ai permessi speciali retribuiti in favore delle famiglie beneficiarie sono imputati alla "Cassa Corresponsione Assegni Familiari" dell'I.S.S., con anticipazione del datore di lavoro da recuperarsi mediante detrazione dai contributi dovuti nel mese corrente.

Il permesso speciale sarà corrisposto al 100% della retribuzione netta al lavoratore dipendente ed al 100% del reddito dichiarato o accertato nell'anno precedente, rapportato a 365 giorni, per il lavoratore autonomo.

Apposito regolamento del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. disciplinerà le modalità di richiesta dei permessi speciali di cui sopra e le modalità di calcolo per la corresponsione al lavoratore autonomo di quanto previsto al comma che precede per la mancanza di reddito dichiarato o accertato nell'anno di riferimento o per l'impossibilità di applicare ad esso il rapporto di 365 giorni

Con le medesime modalità e procedure, il diritto di assentarsi dal lavoro fino a tre giorni al mese, non cumulabili nell'arco dell'anno, o l'equivalente in ore rapportate all'orario di lavoro settimanale, a titolo di permesso speciale retribuito, è esteso al lavoratore portatore di grave handicap permanente.”.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione .

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta